

Pubblicato il 20/12/2017

Sent. n. 1774/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Adamo Dell'Uomo, Marino Dell'Uomo, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto La Gloria, con domicilio eletto in Salerno, via del Carmine, 149 presso Di Donato;

contro

Comune di Pollica, in persona del Sindaco *p.t.*, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Akros Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lodovico Visone, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, via Dogana Vecchia, 40; Paola Bruna Benetollo, Nicoletta Petillo non costituite in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso originario:

a) del permesso di costruire n. 86/2013 del 26 novembre 2013, rilasciato dal Comune di Pollica alla Akros Immobiliare s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un fabbricato da adibire a casa per vacanze", alla Via Nino Bixio della Frazione di Acciaroli;

b) di tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni che, in via endoprocedimentale, hanno preceduto il rilascio del permesso di costruire;

c) del provvedimento autorizzativo unico n. 4 del 9 giugno 2015, rilasciato dal Comune di Pollica alla Akros Immobiliare s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un fabbricato da destinare a casa per vacanze in variante al p.d.c. n. 86/2013 del 26.11.2013", alla Via Nino Bixio della Frazione di Acciaroli;

d) di tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni che, in via endoprocedimentale, hanno preceduto il rilascio del provvedimento autorizzativo unico;

e) ove assunto, del provvedimento del Comune di Pollica, di data ed estremi sconosciuti, con il quale, in tesi, sarebbe stata concessa una proroga del termine d'inizio dei lavori, già apposto al permesso di costruire n. 86/2013;

f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;

quanto ai motivi aggiunti:

g) del provvedimento autorizzativo unico n. 15 del 21 ottobre 2016, rilasciato dal Comune di Pollica alla Akros Immobiliare s.r.l., di conferma del p.a.u. n. 4/2015;

h) del parere favorevole del Responsabile del procedimento n. 8567 del 12 ottobre 2016;

i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Akros Immobiliare s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2017 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con permesso di costruire n. 86 del 26 novembre 2013, il Comune di Pollica autorizzava l'odierna controinteressata alla *«esecuzione dei lavori di realizzazione di un fabbricato da adibire a casa per vacanza, alla via Nino Bixio della frazione Acciaroli del Comune di Pollica, distinto in catasto al foglio di mappa n. 21 p.lle 452 e 453»*; il p.d.c. disponeva, tra l'altro, che i lavori dovessero essere iniziati, pena la decadenza, entro un anno dal rilascio e ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Tuttavia, alla data del 26 novembre 2014, i lavori non erano stati iniziati; tanto risulta:

a. dalla *«richiesta di proroga della data di inizio e fine lavori per permesso di costruire n. 86/2013 del 26.11.2013»*, presentata in data 14 novembre 2014, ai sensi dell'art. 15, co. 2, d.lgs. n. 380/2001, nella quale la Akros Immobiliare dichiara che:

- *«la nuova data richiesta per l'inizio dei lavori sarà il 26.11.2015»*;

- *«si richiede detta proroga per la redazione della progettazione esecutiva strutturale ... per la redazione di una variante funzionale, nonché per la indisponibilità dell'impresa a cui sarà affidata la realizzazione dell'Opera»*;

b. dalla Relazione tecnica generale al progetto di variante (allegata al provvedimento autorizzativo unico n. 4/2015, successivamente rilasciato), presentata nel dicembre 2014, nella quale il Progettista dichiara che *«allo stato i lavori autorizzati non sono ancora iniziati, in quanto è stata richiesta proroga sull'inizio degli stessi al fine di conseguire l'autorizzazione della presente variante»*;

c. dalla perizia di parte, versata in atti dalla controinteressata, che riferisce (pag. 2-3) di una comunicazione d'inizio lavori prot. 3733 del 7 maggio 2015 per il 18 maggio 2015, poi avvenuto *«con il prelievo dei campioni sul terreno di fondazione ..., con la pulizia del sito, con il picchettamento del fabbricato e dei confini ...la recinzione del cantiere»*, e di un *«inizio delle opere strutturali»* a seguito della *«presentazione dei calcoli strutturali in data 14.07.2015, ritirati in data 22.07.2015...»*.

Con successivo provvedimento autorizzativo unico n. 4 del 9 giugno 2015, il S.U.A.P. del Comune di Pollica, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Akros Immobiliare in data 11 dicembre 2014 - dunque successivamente al 26 novembre 2014, data di scadenza del p.d.c. n. 86/2013 - autorizzava una *«variante al p.d.c. n. 86/2013 del 26.11.2013»*, consistente nella rifunzionalizzazione delle 5 unità residenziali già assentite e nell'incremento volumetrico del 20% previsto dalla L.R.C. n. 19/2009, come modificata dalla L.R.C. n. 1/2011, la quale consentiva l'ampliamento della *«volumetria esistente»* degli edifici residenziali nonché *«su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge»* (ad esso seguiva una S.C.I.A. per variante in corso d'opera, presentata il 14 luglio 2015).

Con ricorso notificato il 12 dicembre 2015 e depositato il successivo 8 gennaio 2016, i ricorrenti impugnavano il p.d.c. n. 86/2013 e il p.a.u. n. 4/2015.

Con ordinanza n. 1787 del 29 luglio 2016, questo Tribunale disponeva la produzione da parte del Comune di Pollica di *«una documentata relazione di chiarimenti, sulle circostanze fattuali, poste dai ricorrenti a fondamento delle quattro censure, articolate nell'atto introduttivo del giudizio, ... riferendo, altresì, circa gli sviluppi della situazione, afferente il fabbricato da edificarsi, sulla base dei titoli censurati, sviluppi successivi alla presentazione del gravame, ivi compreso, senz'altro, l'intervenuto sequestro penale del cantiere»*, rinviando all'udienza del 21 marzo 2017.

Con nota del 7 ottobre 2016, il Comune di Pollica comunicava di essere *«impossibilitato ad adempiere, in quanto non è in possesso della documentazione tecnica e amministrativa di che trattasi,*

essendo la stessa stata acquisita in data 15/02/2016 dal Comando CC di Pollica, su disposizione del Tribunale di Vallo della Lucania».

Ciò nonostante, con ulteriore p.a.u. n. 15 del 21 ottobre 2016, il S.U.A.P. del Comune di Pollica - in accoglimento dell'istanza della Akros Immobiliare in data 21 settembre 2016 per una «*variante confermativa del provvedimento autorizzativo unico n. 04/2015 del 09.06.2015*» - così disponeva: «*conferma in favore della ... Akros Immobiliare s.r.l. ... il provvedimento autorizzativo unico n. 04/2015 del 09.06.2015, ai sensi della Legge regionale del 28.12.2009 n. 19 "Piano casa", nel testo vigente, come modificato e integrato dalla Legge regionale del 05.01.2011 n. 1 e dalla successiva Legge regionale del 05.06.2016 n. 6, art. 8, comma 1 - lett. b, relativo all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un fabbricato da destinare a casa per vacanze in conformità al P.A.U. n. 4/2015 del 09.06.2015" alla via Nino Bixio della frazione Acciaroli di Pollica, in catasto terreni foglio 21, p.lla 452 e 453, secondo il progetto allegato all'istanza*».

Avverso tale nuovo provvedimento - conosciuto a seguito di istanza di accesso del 23 novembre 2016 - i ricorrenti proponevano motivi aggiunti, notificati il 21 gennaio 2017 e depositati il successivo 3 febbraio.

In data 4 marzo 2017, il Comune di Pollica depositava una «*Relazione di chiarimenti*», in ottemperanza alla citata ordinanza n. 1787/2016.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di dover procedere, in primo luogo e per le ragioni di seguito illustrate, all'esame dei motivi aggiunti.

Giova precisare che l'istanza, presentata dalla Akros Immobiliare, per una «*variante conformativa di assestamento per il completamento del fabbricato residenziale destinato a case ed appartamenti per vacanze alla via Nino Bixio della Frazione Acciaroli*» di cui al p.d.c. n. 86/2013 - accolta con l'impugnato p.a.u. n. 15/2016 - segue l'adozione, da parte del Tribunale del riesame di Salerno, dell'ordinanza n. 116 del 30 maggio 2016, con la quale veniva confermato il sequestro disposto con decreto del 25 marzo 2016 dal Tribunale di Vallo della Lucania.

Nella richiamata ordinanza, il Tribunale del riesame traccia i contorni della normativa sul c.d. Piano casa della Regione Campania, affermando che:

1. «*la possibilità di chiedere l'ampliamento del 20% della volumetria di un fabbricato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 19/09: 1) da gennaio del 2010 e fino al gennaio del 2011 era applicabile solo ai fabbricati già esistenti e accatastati o con procedura di accatastamento in corso (art. 4/6 della legge regionale n. 19/09); 2) da gennaio del 2011 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/11, che ha introdotto la lettera G all'art. 4/1 della legge regionale n. 19/09) e fino ad aprile del 2016 era applicabile anche ai nuovi fabbricati i cui lavori erano in corso purché la loro realizzazione fosse stata autorizzata con permesso di costruire emesso prima del gennaio del 2010; 3) da aprile del 2016 e fino al 31-12-17 (data in cui la legge regionale n. 19/09 perderà efficacia) è applicabile anche ai fabbricati nuovi i cui lavori sono in corso purché la loro realizzazione sia stata autorizzata con permesso di costruire emesso prima del gennaio del 2016*»;
 2. «*la Akros Immobiliare alla data del gennaio del 2010 non solo non aveva i lavori in corso, ma non aveva nemmeno ancora ottenuto il permesso di costruire per realizzare il fabbricato in sequestro (permesso di costruire che è stato rilasciato dal comune di Pollica il 26-11-13)*»;
 3. sicché «*quando il SUAP Cilento di Pollica in data 9-6-15 ha emesso il PAU n. 4 del 2015 (che ha autorizzato la società impugnante a realizzare un fabbricato con volumetria superiore del 20% rispetto a quella massima prevista nella zona dallo strumento urbanistico del Comune di Pollica) ha violato l'art 4 della legge regionale n. 19/09 in vigore a quella data in quanto la società impugnante quando l'11-12-14 ha chiesto il rilascio del suddetto PAU non ha chiesto la variante (in termini di aumento del 20% della volumetria) di un permesso di costruire già rilasciato nel gennaio 2010 (richiesta che, alla luce della introduzione della lettera G - operata dalla legge regionale n. 1/11 - all'art. 4/2 della legge n. 19/09, sarebbe stata legittima), ma ha chiesto la variante del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pollica in data 26-11-13 (richiesta che allora era illegittima...)*».
- Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha altresì affermato - così dando origine all'istanza della Akros Immobiliare per il p.a.u. n. 15/2016 - che la richiesta di variante «*dall'aprile del 2016 potrà essere*

legittimamente presentata a seguito della modifica dell'art. 4/2 lettera G della legge regionale n. 19/09 operata dall'art. 8/1 lettera B della legge regionale n. 6 del 2016», sicché «il sequestro potrà essere revocato ... nel caso in cui la società impugnante dovesse richiedere sulla base della nuova normativa entrata in vigore nell'aprile del 2016 una nuova variante, in termini di incremento volumetrico del 20%, del permesso di costruire del 26-11-13 e dovesse ottenerla».

La Akros Immobiliare ha quindi presentato istanza di rilascio di un nuovo permesso in variante, che autorizzasse l'ampliamento del 20% sulla base della disciplina introdotta dalla legge n. 16/2016. Secondo la controinteressata, dunque, il p.a.u. n. 15/2016 «*non rappresenta altro che la veste provvedimento della soluzione tracciata dal Tribunale del riesame*», sicché «*la mancata proposizione del ricorso per Cassazione ... da parte del Pubblico Ministero impedisce ai ricorrenti di mettere in discussione le conclusioni cui il Tribunale è approdato innanzi al G.A.*» e renderebbe inammissibile l'odierno ricorso «*perché mentre censura il nuovo titolo abilitativo mira in realtà ad ottenere, in una sede giudiziaria diversa, la vanificazione della decisione del Tribunale della libertà ovvero l'eteroannullamento per mano del Tar di tale decisione*» (memoria del 17 febbraio 2017, pag. 2-3).

La ricostruzione non convince il Collegio. Per vero, nella richiamata ordinanza, il Tribunale del riesame - delineato il quadro normativo di riferimento e le possibilità che, in tesi, ne conseguono - nulla ha detto, né avrebbe potuto dire, in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti di legge per l'ottenimento di un tale permesso in variante da parte della Akros Immobiliare. Tale scrutinio era invece di competenza del Comune di Pollica.

Ciò premesso, con riferimento al p.a.u. n. 15/2016 così adottato, il Collegio rileva che:

a. da un lato, il provvedimento “conferma” il precedente p.a.u. n. 4/2015 sotto il profilo degli interventi assentiti, senza compiere una nuova istruttoria e senza nuova motivazione; è stato adottato infatti sulla scorta dei medesimi atti endoprocedimentali che sorreggevano il precedente, segnatamente (come richiamati nelle premesse di entrambi i provvedimenti): dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione Comunale per il Paesaggio in data 22 gennaio 2015 (verbale n.2712/I), dalla Soprintendenza ai B.A.P. di Salerno e Avellino del 17 aprile 2015 n.1508/E (prot. 3308 in pari data), dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni n. 2135 del 19 febbraio 2015 (prot.1862 del 10 marzo 2015); e dell'autorizzazione n. 51 del 29 aprile 2015, rilasciata dal Responsabile dei Servizi Paesaggistici del Comune di Pollica, ai sensi dell'art.146, d.lgs. n. 42/2004;

b. dall'altro tuttavia - attraverso il richiamo alla sopravvenuta L.R.C. n. 6/2016 - muta la disciplina di riferimento che, nella nuova formulazione, consente gli interventi straordinari di ampliamento fino al 20% della «*volumetria esistente*» degli edifici residenziali nonché «*su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016)*».

Il p.a.u. n. 15/2016 non può dunque qualificarsi come meramente confermativo del precedente (n. 4/2015), bensì lo sostituisce e lo supera. Ricorre infatti «*l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione*» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 1398/2017); mentre nel caso in esame si è di fronte all'applicazione di *ius superveniens* che espande l'ambito temporale di operatività di una determinata disciplina. La portata effettiva dei due permessi (il n. 4/2015 e il n. 15/2016) non è pertanto sovrapponibile.

Tutto ciò premesso, con censura fondata e assorbente i ricorrenti rilevano la illegittimità del p.a.u. n.15/2016, in quanto adottato in variante di un permesso di costruire (il n. 86/2013) ormai decaduto per l'inutile decorso del termine di inizio dei lavori, non essendo intervenuta alcuna proroga espressa da parte del Comune di Pollica.

L'istanza di proroga della data di inizio e fine lavori di cui al p.d.c. n. 86/2013, presentata dalla controinteressata in data 14 novembre 2014, ai sensi dell'art. 15, co. 2, d.lgs. n. 380/2001, non ha infatti avuto alcun riscontro da parte del Comune di Pollica.

Sul punto non vi è contestazione: il Comune di Pollica, nella «*Relazione di chiarimenti*» depositata il 4 marzo 2017, dichiara che «*non ritenne necessario alcun atto formale di proroga*».

In ordine alla necessità di una proroga espressa, il Collegio rileva che l'art. 15, co. 2, D.P.R. n. 380/2001, esige un «*provvedimento motivato*», nel quale devono essere adeguatamente rappresentati e valutati i «*fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso*» che abbiano impedito l'inizio dei lavori; ciò implica una manifestazione di volontà espressa da parte dell'Amministrazione competente, che espliciti gli esiti della valutazione di congruità dei motivi adottati dal richiedente: «*la proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha la natura giuridica di provvedimento di secondo grado, in quanto modifica, ancorché parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall'atto originario (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4498). Nell'ambito della materia edilizia, la differente qualificazione tra provvedimenti di rinnovo della concessione edilizia e di proroga dei termini di ultimazione dei lavori è riscontrabile nel senso che, mentre il rinnovo della concessione presuppone la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo concessorio e costituisce, a tutti gli effetti, una nuova concessione, la proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all'originaria concessione ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia. La proroga è quindi disposta con provvedimento motivato sulla scorta di una valutazione discrezionale, che in termini tecnici si traduce nella verifica delle condizioni oggettive che la giustificano, tenendo presente che, proprio perché il risultato è quello di consentire una deroga alla disciplina generale in tema di edificazione, i presupposti che fondano la richiesta di proroga sono espressamente indicati in norma e sono di stretta interpretazione*» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 1013/2014).

Pertanto - e in disparte la questione della concreta assentibilità della proroga stessa alla luce delle giustificazioni fornite dalla Akros Immobiliare, in tutto riconducibili alla stessa società e non a fatti estranei, come richiesto invece dalla legge - il permesso di costruire n. 86/2013 doveva (e deve) ritenersi decaduto: «*ai sensi dell'art. 15, co. 2, DPR n. 380/2001, senza dubbio la decadenza del permesso di costruire costituisce "effetto automatico del trascorrere del tempo"*».

Ed infatti, l'art. 15 citato prevede, per quel che interessa nella presente sede:

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione (...).

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2011 n. 5028), l'istituto della decadenza ha natura dichiarativa e presuppone un atto di accertamento di un effetto che consegue ex lege al presupposto legislativamente indicato.

Tuttavia, l'intervenuta decadenza, realizzatasi per superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione (ai sensi dell'art. 15, co. 2, DPR n. 380/2001), comporta la impossibilità di realizzare la «parte non eseguita» dell'opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire, sempre che le stesse non possano essere realizzate sulla base di denuncia di inizio attività.

In sostanza, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi

ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell'attualità, sia, se del caso (e come la norma prevede), a provvedere al "ricalcolo del contributo di costruzione"» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 1747/2014; in termini, Cons. di Stato, IV, sent. n. 1520/2016 e Cons. di Stato, VI, sent. n. 5324/2017). E ancora: «la pronunzia di decadenza del permesso di costruire è connotata da un carattere strettamente vincolato, dovuto all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione. Pertanto, un tale provvedimento ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l'infruttuoso decorso del termine prefissato con conseguente decorrenza ex tunc (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4206; id., 7 settembre 2011, n. 5028)» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 1013/2014).

La conseguenza di tale intervenuta decadenza è la illegittimità derivata del provvedimento in variante successivamente intervenuto, in quanto adottato dall'Amministrazione comunale in carenza del titolo abilitativo presupposto.

Il nuovo provvedimento, infatti, in quanto volto a introdurre una variante rispetto al precedente permesso, lo presuppone ancora valido ed efficace, atteso che «rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario ed in questo rapporto di complementarietà e di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso in variante, che giustifica - tra l'altro - le peculiarità del regime giuridico cui esso viene sottoposto sul piano sostanziale e procedimentale» (Cass. pen., III, sent. n. 24236/2010).

Nella fattispecie in esame, invece, il p.a.u. n. 15/2016 interviene quando era già decorso il termine di efficacia del p.d.c. n. 86/2013, sicché risulta privo dei presupposti per la sua adozione.

Le conclusioni così raggiunte, in ordine alla illegittimità del p.a.u. n. 15/2016, non mutano alla luce di quanto eccepito dalla controinteressata, la quale riferisce di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 dal Tribunale di Salerno, in sede di riesame, la revoca del decreto di sequestro del 25 marzo 2016, proprio a seguito dell'intervenuto rilascio del p.a.u. n. 15/2016.

La decisione del Tribunale di Salerno non può infatti precludere lo svolgimento, in questa sede, sul provvedimento medesimo, del sindacato di legittimità proprio della giurisdizione amministrativa; né può, per il principio dell'autonomia delle giurisdizioni, vincolare questo Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica delle fattispecie ad esso sottoposte. Sicché, il fatto che in sede penale si sia data rilevanza unicamente alla coerenza temporale della richiesta di variante in ampliamento con la normativa sopravvenuta non impedisce a questo Tribunale di pronunciarsi sulla illegittimità del p.a.u. per essere lo stesso fondato su un p.d.c. divenuto inefficace.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato - e assorbita ogni altra censura - il Collegio ritiene di dover:

- a) dichiarare la improcedibilità del ricorso originario, per sopravvenuto difetto di interesse, relativamente alla impugnazione del p.d.c. n. 86/2013 e del p.a.u. n. 4/2015;
- b) accogliere il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del p.a.u. n. 15/2016;
- c) respingere l'istanza di risarcimento del danno, in quanto generica, non risultando il lamentato pregiudizio adeguatamente definito e provato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 24/2016), in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento autorizzativo unico n. 15/2016, rilasciato dal Comune di Pollica. Condanna il Comune di Pollica e la controinteressata Akros Immobiliare s.r.l., in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario

Valeria Ianniello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO